



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

In data 9 ottobre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **FRESCHEZZE SRL in liquidazione**, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, i Consulenti del Lavoro Francesca Senzameno Viscarini e Gianna Muratori ed il Dott. Ludovico Camarda, con delega del Liquidatore;
- per la REGIONE ABRUZZO, il Sig. Renzo Iride;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, la Sig.ra Maria Grazia Gabrielli;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, il Sig. Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL Naz.le, il Sig. Alfredo Magnifico, con delega del Nazionale;
- per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **FRESCHEZZE SRL in liquidazione**, con sede legale in Monte Compatri (RM), svolge attività di commercio al minuto ed all'ingrosso e di distribuzione, con un organico complessivo pari a n. 32 unità lavorative;
- l'Azienda, al fine di superare l'attuale momento di crisi generale del mercato che ha comportato un'importante contrazione del fatturato, ha presentato - nota prot. 0020159 del 19.09.2012 - istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga nei confronti dell'intero organico aziendale;
- pertanto, con nota prot. 0021424 del 5 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione in data odierna.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in

particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine della concessione della **CIG in deroga**, per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 01.10.12 fino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **32 lavoratori**, occupati nelle seguenti Regioni:

- **REGIONE ABRUZZO (n. 1 lavoratore)**
- **REGIONE LAZIO (n. 31 lavoratori di cui n. 12 con orario part-time medio del 75 %)**

2. I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, a fronte della cessazione dell'attività aziendale.

3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.




5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle Regioni. La Regione Abruzzo, presente all'incontro odierno, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo esprime parere favorevole alla compartecipazione economica nei confronti dell'unità lavorativa occupata presso la medesima Regione.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La scrivente Direzione Generale rende noto alle Parti che l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.



Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto tra le Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETÀ   

REGIONE ABRUZZO

ITALIA LAVORO

0033. 


MINISTERO DEL LAVORO

